



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 46 Reg. Delib.

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990)
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

		PRESENTI	ASSENTI
1	Presidente FABIO CANEPARI	X	
2	Vice Presidente Vicario PIETRO PENSA	X(*)	
3	Assessore ELIDE CODEGA		X
4	Assessore DAVIDE IELARDI	X	
5	Assessore DINO POMI	X	
	TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990)

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO che il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese e che specificamente è stato modificato il comma 9 del citato articolo e sono stati introdotti i commi *9 bis*, *9 ter*, *9 quater* e *quinquies*;

VISTO che il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina di cui sopra, integrando le disposizioni contenute nel comma *9 bis* dell’articolo 2 della citata legge 241/1990;

VISTO che, per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, la disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dai commi 9 e seguenti dell’articolo 2 della legge 241/1990 risulta essere la seguente:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

CONSIDERATO che:

- a) la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni, così come previsto dalla disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e confluita nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge 241/1990;
- b) la disciplina in termini di conclusione del procedimento dettata dai commi 9 e seguenti dell'articolo 2 della legge 241/1990 è finalizzata a rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi che li vedono interessati;
- c) tali disposizioni hanno introdotto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile e hanno riconosciuto la responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile di tali soggetti inadempienti;

DATO ATTO che la norma prevede che l'inosservanza da parte del funzionario responsabile del termine di conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale di cui al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile;

VALUTATO che la legge 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*):

- a) all'articolo 1, comma 9, dispone l'obbligo per ogni amministrazione di monitorare il rispetto dei termini, previsti per la conclusione dei procedimenti;
- b) all'articolo 1, comma 15, dispone di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa prevedendo la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- c) all'articolo 1, comma 28, dispone che ogni amministrazione elimini subito le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e pubblici i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera a) nel proprio sito internet istituzionale;
- d) all'articolo 1, comma 30, obbliga le amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

CONSIDERATO che:

- a) l'art. 97, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- b) il comma 7 dell'articolo della predetta legge 190/2012 prevede che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato, di norma, nel segretario comunale;
- c) il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, assegna alla figura del segretario importanti compiti di direzione e di coordinamento in materia di controlli interni;

DATO ATTO che:

- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;

- le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono esercitate dai Responsabili di Settore, ai quali il Presidente dell'Ente, con propri provvedimenti, ha conferito la titolarità di Posizione Organizzativa a norma dell'art. 15 C.C.N.L. del 22/01/2004;
 - i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi attribuiti a ciascuna unità organizzativa sono sempre di competenza dei Responsabili dei Settori;
- RITENUTO alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e alla luce della organizzazione dell'Ente di individuare nel Segretario in servizio la figura cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia del Responsabile di Settore inadempiente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 150/2009;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 241/1990
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di individuare nella persona del Segretario in servizio presso l'Ente la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90 e s.m.i..
2. Di dare atto che i Responsabili di procedimento, ognuno per il Settore di P.O. di appartenenza, in ogni comunicazione relativa ai procedimenti di propria competenza dovranno indicare il nominativo del predetto soggetto avente potere sostitutivo.
3. Di dare atto che:
 - nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato possa rivolgersi al Segretario affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
 - l'art. 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, al comma 9 dispone che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del funzionario inadempiente;
 - l'art. 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, al comma 9 quater dispone che il titolare del potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore ed al Segretario.

6. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, responsabile del Settore Amministrativo Finanziario.
 7. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
-

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Canepari

IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 17.06.2020
AD OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO
IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ARTICOLO 2,
COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990"**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 16.06.2020

LA RESPONSABILE
rag. Mariarita Coppo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 46 Registro Deliberazioni del 17.06.2020

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990
-----------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li 22.06.2020

IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.